

Archimede s.a.s.

Assistenza contabile e Fiscale
Centergross - Funo di Argelato (Bo)
Pieve di Cento (Bo)
Quarto Inferiore (BO)

Circolare n. 7 del 14/12/2017

1. DETRAZIONE IVA

Le recenti novità legislative hanno di molto abbreviato il termine entro il quale può essere detratta l'IVA sugli acquisti, in particolare l'art.2 del Dl 50/2017 convertito dalla legge 96/2017 ha modificato la normativa vigente (art. 19 DPR 633/72) nel modo seguente: il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.

Vi consigliamo quindi di sollecitare i vostri fornitori al fine di farvi pervenire tutte le fatture con data emissione 2017 entro i primi 10 giorni del 2018, in quanto Vi ricordiamo che a seguito del variare delle scadenze e delle dichiarazioni fiscali (come già illustrato in precedenti circolari), **la DICHIARAZIONE IVA relativa al 2017 dovrà essere presentata a partire dal 28/02/2018** e quindi tali documenti dovranno pervenirci per la contabilità entro il **10/01/2018** per i contribuenti a liquidazione IVA mensile ed entro il **22/01/2018** se contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

2. IPER E SUPER AMMORTAMENTO: COME GESTIRE GLI INVESTIMENTI DI FINE ANNO

Con l'approssimarsi della fine dell'anno, le società interessate all'acquisto di nuovi beni strumentali stanno valutando come pianificare gli ultimi investimenti del 2017 per beneficiare dell'iper o del super ammortamento. Si ricorda che il super ammortamento consiste nella possibilità di ottenere una maggior deduzione del 40% delle quote di ammortamento relative all'acquisto (in proprietà o in leasing) di un bene strumentale nuovo, mentre l'iper ammortamento amplia la maggiorazione al 150% a condizione che l'investimento riguardi beni strumentali nuovi rientranti nel piano industria 4.0; entrambe le deduzioni maggiorate hanno rilevanza esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.

2.1 Ordini di fine anno

Secondo le indicazioni della Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, le società che intendono ottenere il super o l'iper ammortamento nel 2018 dovranno, entro il 31 dicembre 2017, effettuare l'ordine con relativa accettazione da parte del venditore, oltre ad aver pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Rientrano in tale casistica le società che hanno concluso o stanno per concludere un ordine nel 2017 richiedendo la consegna del bene nel 2018.

In merito alla consegna è importante ricordare che, ad oggi, restano disallineati i termini delle due agevolazioni in commento; infatti, per i soggetti beneficiari del super ammortamento il bene strumentale deve esser consegnato entro il 30 giugno 2018 (scadenza prefissata dalla legge di bilancio 2017) mentre per gli investimenti in iperammortamento il bene deve esser consegnato e interconnesso entro il 30 settembre 2018 (termine più ampio posto dall'art. 14 del decreto Sud).

2.2 Entrata in funzione del bene nel 2017 e interconnessione nel 2018

Per quanto riguarda l'iper ammortamento, la Circolare n. 4/E/2017 contempla un'ulteriore casistica. Si tratta del caso in cui il bene venga consegnato entro fine anno ma l'interconnessione del bene, ossia una delle condizioni indispensabili per ottenere la maggiorazione del 150%, avvenga entro il 30 settembre 2018. In tal caso, il contribuente potrà accedere temporaneamente al super ammortamento per il 2017 (bene consegnato ed entrato in funzione entro dicembre 2017) mentre avrà accesso all'iper solo dal 2018. L'ammontare della maggiorazione relativa all'iper ammortamento, fruibile a partire dal 2018, dovrà essere nettizzato di quanto già fruito in precedenza a titolo di super ammortamento temporaneo.

La legge di bilancio 2018, che dovrà essere pubblicata entro fine anno, potrebbe prevedere una proroga per entrambe le agevolazioni; fino ad allora, restano ferme le condizioni sopra esposte.

3. MARCA SERVIZI: DISPONIBILE IN CONTRASSEGNO PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E TASSE IPOTECARIE

L'Agenzia delle Entrate annuncia la nascita della marca servizi, il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

3.1 Marca servizi: dal 1° gennaio 2018 stop al contante

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 2 dicembre 2017, annuncia l'arrivo di una nuova marca da bollo denominata marca servizi. Si tratta di un contrassegno adesivo che dovrà essere apposto su modelli di richiesta e domande per tributi relativi a:

- visure catastali;
- ispezioni ipotecarie;

- rilascio di copie e certificazioni;
- vulture catastali.

L'Agenzia delle Entrate annunciano inoltre che a partire dal 1° gennaio 2018, presso i propri uffici sarà possibile pagare esclusivamente con modalità diverse dal contante.

Dunque sarà possibile pagare mediante marca servizi, carte di debito o prepagate, modello F24 Elide o altre modalità telematiche.

Pur essendo la marca servizi già disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, l'Agenzia ha previsto un periodo transitorio per l'uso del contante fino al 31 dicembre 2017.

4. ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: NOVITA' E SCADENZE NEL COLLEGATO FISCALE

Il collegato fiscale, approvato in via definitiva dal Parlamento, contiene tra i principali provvedimenti la cosiddetta rottamazione cartelle bis, con ampliamento della rottamazione alle cartelle del 2017 e una nuova opportunità per chi aveva ricevuto il diniego alla prima rottamazione.

4.1 Rottamazione cartelle bis: nuove scadenze e proroga vecchia rottamazione

Il decreto fiscale, convertito in legge, prevede la riapertura della definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta rottamazione bis. Due le opportunità per i contribuenti:

- possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, inizialmente si potevano rottamare i solo carichi dal 2000 al 2016, proponendo istanza entro il 15 maggio 2018;
- rottamazione-bis anche per coloro che non erano stati ammessi alla prima definizione agevolata poiché, per i debiti con piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, non avevano versato le rate scadute al 31 dicembre 2016; anche in questo caso l'istanza va presentata entro il 15 maggio 2018.

Il collegato fiscale proroga inoltre i termini per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione, scadute il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre scorsi. La nuova scadenza è fissata al 7 dicembre 2017.

Si ricorda che...



Per la rottamazione dei carichi affidati all'agente di riscossione tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, sarà possibile fare domanda di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018, compilando il Modello DA-2017 e consegnandolo fisicamente presso gli uffici di Agenzia Entrate Riscossione o trasmettendolo mediante PEC.

Nel caso di domanda di riammissione alla definizione agevolata, in presenza di piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e rate scadute e non versate al 31

	<p>dicembre 2016, occorrerà fare domanda utilizzando il Modello D-AR, inviandolo con le stesse modalità di cui sopra. In questo caso occorrerà inoltre versare le rate scadute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2018.</p>
--	---

	<p>Agenzia Entrate Riscossione mette inoltre a disposizione dei contribuenti il servizio online "Fai D.A. Te", che consente di compilare direttamente la nuova richiesta di rottamazione, utilizzando il numero della comunicazione delle somme dovute oppure il numero della cartella che si intende rottamare.</p>
--	--

ARCHIMEDE SAS